

REGOLAMENTO (CE) N. 917/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1995

relativo alla fornitura di farina destinata alle popolazioni del Tagikistan conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan, del Tagikistan e della Moldavia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2621/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3078/94⁽⁴⁾, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1999/94, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, dispone che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati possano vertere sui quantitativi di prodotti di base da prelevare dalle scorte d'intervento a pagamento della fornitura e, se del caso, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, a pagamento delle spese di trasformazione, di condizionamento e di marcatura;

considerando che è opportuno indire al più presto una gara per la fornitura di 10 000 tonnellate di farina di frumento tenero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 10 000 tonnellate nette di farina di frumento tenero, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 2065/94 e, in particolare, all'articolo 2, paragrafi 1 e 3.

Articolo 2

La fornitura comprende:

a) la consegna, franco a bordo stivato in un battello marino o in vagoni ferroviari, del prodotto indicato nell'allegato I nella seguente maniera:

Lotto n. 1:

— 4 000 tonnellate in un solo porto /stazione comunitario.

Lotto n. 2:

— 6 000 tonnellate in un solo porto/stazione comunitario.

La capacità di carico nel (nei) porto (i)/stazione(i) proposto (i) dovrà essere come minimo pari a 1 000 tonnellate al giorno;

b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Il prodotto dev'essere tenuto a disposizione per il carico, per un periodo massimo di dieci giorni, a decorrere dalle date seguenti:

Lotto n. 1:

— 4 000 tonnellate a partire dal 2 giugno 1995.

Lotto n. 2:

— 6 000 tonnellate a partire dal 9 giugno 1995.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG, sezione garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05
rue de la Loi/Wetstraat 120
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 10 maggio 1995 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In caso di non accettazione delle offerte il 10 maggio, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 18 maggio 1995 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste nell'articolo 2 sono da riportare di dieci giorni.

2. L'offerta del concorrente deve indicare il quantitativo di frumento tenero da prelevare sulle scorte d'intervento menzionate nell'allegato II a pagamento della fornitura; si tratta della quantità necessaria a coprire tutte le spese della fornitura stessa, quale definita all'articolo 2,

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 15.